



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Ufficio Legislativo-Finanze*  
*Servizio Interrogazioni*

**Question time**  
**in Commissione VI Finanze**  
**n. 5-04241**  
**On.le Currò**

### **ELEMENTI DI RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla deducibilità dell'onere corrisposto per il riscatto del corso legale di laurea di cui all'art. 2 del D.lgs n. 184 del 1997 chiede di sapere, con particolare riferimento agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, in quali casi di accoglimento di una domanda di riscatto sia applicabile la deducibilità dell'onere, determinato ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2019, n. 26, ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.

Lo stesso decreto-legge n. 4, con riferimento ai corsi di studio universitari, prevede che è consentita la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, *“l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”*.

In relazione alle novità introdotte dalle disposizioni in commento, l'INPS, con circolare del 25 luglio 2019, n. 106, ha precisato che il comma 5-quater dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 184 del 1997, introdotto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2019, non ha istituito una nuova tipologia di riscatto, ma ha soltanto introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi universitari, che si colloca nel sistema contributivo della futura pensione.

Resta immutato il quadro normativo di riferimento per tutti gli altri profili non interessati dal citato comma 5-quater e sono, quindi, confermate le istruzioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia di riscatto del corso legale di studi effettuato ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. n. 184 del 1997.

Ai fini fiscali, pertanto, in via ordinaria, si fa presente che gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto degli anni di laurea possono essere interamente dedotti dal reddito complessivo fino a concorrenza del medesimo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Come chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 20 marzo 2001, sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.

Se i contributi, invece, sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino "fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi (cfr. la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E).

Per completezza, si segnala che, nell'ipotesi in cui si eserciti l'opzione per il c.d. regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell'onere contributivo sostenuto. Espressamente, l'articolo 1, comma 64, della stessa legge n. 190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario "i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge" escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente.

Tuttavia, se il soggetto beneficiario, oltre che del reddito derivante dall'attività in regime forfettario, risulti titolare anche di altri redditi soggetti ad IRPEF, lo stesso potrebbe fruire della deduzione (ex articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR) o della detrazione dell'onere sostenuto dall'imposta lorda.